

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 marzo 2019

Modifiche al decreto 26 gennaio 2012, recante le modalita' per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. (19A03523)

(GU n.127 del 1-6-2019)

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, recante regole per il funzionamento del predetto Fondo di garanzia;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'art. 11, comma 5, che dispone che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possa essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 26 gennaio 2012, recante modalita' per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che individua le modalita' di contribuzione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti indicati nel richiamato art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e, in particolare, l'art. 9, comma 2-bis, che modifica l'art. 11, comma 5, del richiamato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, estendendo alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. la possibilita' di intervento per incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 novembre 2017, che in attuazione di quanto previsto dall'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definisce le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese su portafogli di finanziamenti concessi ai soggetti beneficiari, le modalita' di concessione della stessa, i criteri di selezione delle operazioni, nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della predetta

garanzia;

Ritenuta la necessita' di adeguare il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 26 gennaio 2012, individuando le modalita' d'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.a. per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, cosi' come previsto dal menzionato art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

Decreta:

Art. 1

Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 26 gennaio 2012, dopo l'art. 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis (Intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.a.). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. definiscono, con apposita convenzione, le modalita' di intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.a. al fine di incrementare le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e' istituita, con contabilita' separata, una sezione speciale alla quale accedono le operazioni individuate dalla convenzione e alimentata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., anche con risorse provenienti da soggetti pubblici o privati, anche di origine europea. Tali ultime risorse sono versate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nello stesso esercizio finanziario in cui sono incassate. La sezione speciale puo' essere suddivisa in sotto-sezioni, ciascuna dotata di propria contabilita' separata, alle quali accedono le operazioni individuate dalla suddetta convenzione.

3. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248, e dall'ulteriore disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, la convenzione individua, tra l'altro, per la sezione speciale e per ciascuna sotto-sezione:

a) la tipologia di operazioni che accedono alla sezione speciale e a ciascuna sotto-sezione;

b) la percentuale integrativa di copertura degli interventi di garanzia, anche su portafogli di finanziamenti;

c) l'ammontare delle risorse destinate ad integrare il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con una dotazione minima di 5 milioni di euro in relazione alla sezione speciale e di 250 mila euro in relazione a ciascuna sotto-sezione, restando inteso che le dotazioni delle sotto-sezioni sono computate ai fini del calcolo della dotazione minima complessiva della sezione speciale.

4. Ai fini del presente articolo, l'art. 8 del presente decreto si applica anche alle sotto-sezioni di cui al comma 2.»

Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2019

Il Ministro
dell'economia e delle finanze

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 2 di 3

Tria

Il Ministro
dello sviluppo economico
Di Maio

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 1-638

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 3 di 3